

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 284

40° anno

19 settembre 1997

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I *Comunicazioni*

Consiglio

97/C 284/01

Posizione comune (CE) n. 31/97, del 7 luglio 1997, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

1

97/C 284/02

Posizione comune (CE) n. 32/97, del 22 luglio 1997, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità

10

IT

1

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 31/97

definita dal Consiglio il 7 luglio 1997

in vista dell'adozione della direttiva 97/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

(97/C 284/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato⁽³⁾,

considerando che, al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di tutela, è opportuno utilizzare un unico metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale per il credito al consumo nell'insieme della Comunità europea;

considerando che l'articolo 5 della direttiva 87/102/CEE del Consiglio⁽⁴⁾ dispone l'introduzione di un metodo o di metodi comunitari per il calcolo del tasso annuo effettivo globale;

considerando che, ai fini dell'instaurazione di tale metodo unico, è auspicabile elaborare una formula matematica unica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale e per determinare le componenti del costo del credito da prendere in considerazione nel calcolo mediante l'indicazione dei costi che non devono essere presi in considerazione;

considerando che l'allegato II della direttiva 87/102/CEE ha introdotto una formula matematica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale e che l'articolo 1 bis, paragrafo 2 della suddetta direttiva stabilisce le spese escluse dal calcolo del costo totale del credito al consumatore;

considerando che, per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1993, gli Stati membri che, anteriormente al 1° marzo 1990, applicavano normative che permettevano l'utilizzazione, per il calcolo del tasso annuo effettivo globale, di un'altra formula matematica hanno potuto continuare ad applicare tali disposizioni;

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione che rende possibile, in base alle esperienze acquisite, l'applicazione di una formula matematica unica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale;

considerando che, poiché nessuno Stato membro si è avvalso dell'articolo 1 bis, paragrafo 3 della direttiva 87/102/CEE, che consentiva di non prendere in considerazione determinate spese nel calcolo del tasso annuo effettivo globale in alcuni Stati membri, tale articolo è ormai superato;

considerando che è necessaria l'accuratezza fino almeno alla prima cifra decimale;

⁽¹⁾ GU C 235 del 13. 8. 1996, pag. 8 e GU C 137 del 3. 5. 1997, pag. 9.

⁽²⁾ GU C 30 del 30. 1. 1997, pag. 94.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 20 febbraio 1997 (GU C 85 del 17. 3. 1997, pag. 110), posizione comune del Consiglio del 7 luglio 1997 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 42 del 12. 2. 1987, pag. 48. Direttiva modificata dalla direttiva 90/88/CEE (GU L 61 del 10. 3. 1990, pag. 14).

considerando che si ritiene che un anno sia costituito da 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi uguali; che si ritiene che un mese uguale sia costituito da 30,41666 giorni;

considerando che è auspicabile che i consumatori possano riconoscere i termini usati in altri Stati membri per indicare il «tasso annuo effettivo globale»;

considerando che è opportuno studiare senza indugio in quale misura occorra un'ulteriore armonizzazione delle componenti del costo del credito al consumo, affinché sia offerta al consumatore europeo una migliore possibilità di comparare i tassi annui effettivi globali offerti dagli istituti nei vari Stati membri, garantendo così il funzionamento armonioso del mercato interno,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 87/102/CEE è modificata come segue:

a) All'articolo 1 bis, il testo del paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal seguente:

— nella versione greca della direttiva:

«Το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης, που εξισώνει, σε ετήσια βάση, την παρούσα αξία του συνόλου των τρεχουσών ή μελλοντικών υποχρεώσεων (δανείων, εξοφλήσεων και επιβαρύνσεων) που έχουν συμφωνηθεί από τον πιστωτή και το δανειζόμενο, υπολογίζεται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο του παραρτήματος II.»;

— nella versione inglese della direttiva:

«The annual percentage rate of charge which shall be that rate, on an annual basis which equalises the present value of all commitments (loans, repayments and charges), future or existing, agreed by the creditor and the borrower, shall be calculated in accordance with the mathematical formula set out in Annex II.»

b) All'articolo 1 bis, il paragrafo 3 è soppresso.

c) All'articolo 1 bis, il paragrafo 5 è soppresso.

d) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Fatte salve le disposizioni della direttiva 84/450/CEE, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento

delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole(*), nonché le norme e i principi applicabili alla pubblicità sleale, qualsiasi pubblicità o offerta esposta in un ufficio commerciale e con cui una persona dichiara la propria disponibilità a concedere un credito o a farsi intermediaria per la conclusione di contratti di credito e indichi il tasso di interesse o altre cifre riguardanti il costo del credito deve citare anche il tasso annuo effettivo globale mediante un esempio tipico se non è possibile avvalersi di altre modalità.

(*) GU L 250 del 19. 9. 1984, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/.../CE (GU L ...).»

e) Il testo dell'allegato II è sostituito dall'allegato I della presente direttiva.

f) Il testo dell'allegato III è sostituito dall'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre due anni dopo la sua entrata in vigore e ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Parlamento
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

EQUAZIONE DI BASE

CHE RAPPRESENTA L'EQUIVALENZA DEI PRESTITI, DA UN LATO, E DEI RIMBORSI E ONERI, DALL'ALTRO

$$\sum_{K=1}^{K=m} \frac{A_K}{(1+i)^{t_K}} = \sum_{K'=1}^{K'=m'} \frac{A'_{K'}}{(1+i)^{t_{K'}}}$$

Significato delle lettere e dei simboli:

- K è il numero d'ordine di un prestito,
- K' è il numero d'ordine di un rimborso o di pagamento di oneri,
- A_K è l'importo del prestito numero K,
- A'_{K'} è l'importo del rimborso numero K',
- Σ è il segno che indica una sommatoria,
- m è il numero d'ordine dell'ultimo prestito,
- m' è il numero d'ordine dell'ultimo rimborso o dell'ultimo pagamento degli oneri,
- t_K è l'intervallo, espresso in anni e frazioni di anni, tra la data del prestito numero 1 e le date degli ulteriori prestiti da 2 a m,
- t_{K'} è l'intervallo, espresso in anni e frazioni di anni, tra la data del prestito numero 1 e le date dei rimborsi o pagamenti di oneri da 1 a m',
- i è il tasso globale effettivo che può essere calcolato (con l'algebra, oppure con successive approssimazioni, oppure con un programma di calcolatore) quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti.

Osservazioni:

- a) Le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente ad intervalli eguali.
- b) La data iniziale è quella del primo prestito.
- c) Il divario tra le date utilizzate nel procedimento di calcolo è espresso in anni o in frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12).
- d) Il risultato del calcolo va espresso con un'accuratezza fino almeno alla prima cifra decimale. Per l'arrotondamento ad una cifra decimale specifica si applica la seguente regola: se la cifra decimale seguente detta cifra decimale specifica è maggiore o uguale a 5, detta cifra decimale specifica è aumentata di uno.
- e) Gli Stati membri provvedono affinché i metodi di soluzione applicabili diano un risultato uguale a quello degli esempi presentati nell'allegato III.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO III

ESEMPI DI CALCOLO

A. CALCOLO DEL TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE SULLA BASE DEL CALENDARIO
[1 ANNO = 365 GIORNI (O 366 GIORNI PER GLI ANNI BISESTILI)]

Primo esempio

La somma prestata è $S = 1\,000$ ECU il 1° gennaio 1994.

Essa è rimborsata con un solo versamento di 1 200 ECU effettuato il 1° luglio 1995, ossia 1 anno e 1/2 o 546 giorni (= 365 + 181) dopo la data del prestito.

$$\text{L'equazione diventa: } 1\,000 = \frac{1\,200}{(1+i)^{\frac{546}{365}}}$$

ossia:

$$(1+i)^{546/365} = 1,2$$

$$1+i = 1,1296204$$

$$i = 0,1296204$$

Questo importo è arrotondato al 13 % (o al 12,96 % se si preferiscono due cifre decimali).

Secondo esempio

La somma prestata è $S = 1\,000$ ECU, ma il mutuante trattiene 50 ECU per le spese di inchiesta e di incartamento, in modo che il prestito di fatto è di 950 ECU; il rimborso di 1 200 ECU, come nel primo esempio, è effettuato il 1° luglio 1995.

$$\text{L'equazione diventa: } 950 = \frac{1\,200}{(1+i)^{\frac{546}{365}}}$$

ossia:

$$(1+i)^{546/365} = 1,263157$$

$$1+i = 1,169026$$

$$i = 0,169026$$

arrotondato al 16,9 %.

Terzo esempio

La somma prestata è 1 000 ECU il 1° gennaio 1994, rimborsabile in due versamenti di 600 ECU ciascuno, effettuati rispettivamente dopo 1 e 2 anni.

L'equazione diventa:

$$1\,000 = \frac{600}{(1+i)} + \frac{600}{(1+i)^{\frac{730}{365}}} = \frac{600}{1+i} + \frac{600}{(1+i)^2}$$

Essa è risolvibile algebricamente e porta a $i = 0,1306623$, arrotondato al 13,1 % (o al 13,07 % se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).

Quarto esempio

La somma prestata è $S = 1\,000$ ECU il 1° gennaio 1994 e gli importi da pagare da parte del mutuatario sono:

Dopo 3 mesi (0,25 anni/90 giorni):	272 ECU
Dopo 6 mesi (0,5 anni/181 giorni):	272 ECU
Dopo 12 mesi (1 anno/365 giorni):	544 ECU
Totale:	1 088 ECU

L'equazione diventa:

$$1\,000 = \frac{272}{(1+i)^{\frac{90}{365}}} + \frac{272}{(1+i)^{\frac{181}{365}}} + \frac{544}{(1+i)^{\frac{365}{365}}}$$

L'equazione consente di calcolare i con successive approssimazioni, che possono essere programmate con una calcolatrice tascabile.

Il risultato è $i = 0,13226$, arrotondato al 13,2 % (o al 13,23 % se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).

B. CALCOLO DEL TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE SULLA BASE DI UN ANNO STANDARD (1 ANNO = 365 GIORNI O 365,25 GIORNI, 52 SETTIMANE O 12 MESI UGUALI)

Primo esempio

La somma prestata è $S = 1\,000$ ECU.

Essa è rimborsata con un solo versamento di 1 200 ECU effettuato 1 anno e 1/2 dopo la data del prestito (ossia $1,5 \times 365 = 547,5$ giorni, $1,5 \times 365,25 = 547,875$ giorni, $1,5 \times 366 = 549$ giorni, $1,5 \times 12 = 18$ mesi, o $1,5 \times 52 = 78$ settimane).

L'equazione diventa:

$$1\,000 = \frac{1\,200}{(1+i)^{\frac{547,5}{365}}} = \frac{1\,200}{(1+i)^{\frac{547,875}{365,25}}} = \frac{1\,200}{(1+i)^{\frac{18}{12}}} = \frac{1\,200}{(1+i)^{\frac{78}{52}}}$$

ossia:

$$(1+i)^{1,5} = 1,2$$

$$1+i = 1,129243$$

$$i = 0,129243$$

Quest'importo è arrotondato al 12,9 % (o al 12,92 % se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).

Secondo esempio

La somma prestata è $S = 1\,000$ ECU, ma il mutuante trattiene 50 ECU per le spese di inchiesta e di intartamento, in modo che il prestito di fatto è pari a 950 ECU; il rimborso di 1 200 ECU, come nel primo esempio, è effettuato 1 anno e 1/2 dopo la data del prestito.

L'equazione diventa:

$$950 = \frac{1\,200}{(1+i)^{\frac{547,5}{365}}} = \frac{1\,200}{(1+i)^{\frac{547,875}{365,25}}} = \frac{1\,200}{(1+i)^{\frac{18}{12}}} = \frac{1\,200}{(1+i)^{\frac{78}{52}}}$$

ossia:

$$(1+i)^{1,5} = 1\,200/950 = 1,263157$$

$$1+i = 1,168526$$

$$i = 0,168526$$

Quest'importo è arrotondato al 16,9 % (o al 16,85 % se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).

Terzo esempio

La somma prestata è 1 000 ECU il 1° gennaio 1994, rimborsabile in due versamenti di 600 ECU ciascuno, effettuati rispettivamente dopo 1 e 2 anni.

L'equazione diventa:

$$\begin{aligned} 1\,000 &= \frac{600}{(1+i)^{\frac{365}{365}}} + \frac{600}{(1+i)^{\frac{730}{365}}} = \frac{600}{(1+i)^{\frac{365,25}{365,25}}} + \frac{600}{(1+i)^{\frac{730,5}{365,25}}} \\ &= \frac{600}{(1+i)^{\frac{12}{12}}} + \frac{600}{(1+i)^{\frac{24}{12}}} = \frac{600}{(1+i)^{\frac{52}{52}}} + \frac{600}{(1+i)^{\frac{104}{52}}} \\ &= \frac{600}{(1+i)^1} + \frac{600}{(1+i)^2} \end{aligned}$$

Essa è risolvibile algebricamente e porta a $i = 0,13066$, arrotondato al 13,1 % (o al 13,07 % se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).

Quarto esempio

La somma prestata è $S = 1\,000$ ECU e gli importi da pagare da parte del mutuatario sono:

Dopo 3 mesi (0,25 anni/13 settimane/91,25 giorni/91,3125 giorni)	272 ECU
Dopo 6 mesi (0,5 anni/26 settimane/182,5 giorni/182,625 giorni)	272 ECU
Dopo 12 mesi (1 anno/52 settimane/365 giorni/365,25 giorni)	544 ECU
Totale	1 088 ECU

L'equazione diventa:

$$\begin{aligned}
 1\,000 &= \frac{272}{(1+i)^{\frac{91,25}{365}}} + \frac{272}{(1+i)^{\frac{182,5}{365}}} + \frac{544}{(1+i)^{\frac{365}{365}}} \\
 &= \frac{272}{(1+i)^{\frac{91,3125}{365,25}}} + \frac{272}{(1+i)^{\frac{182,625}{365,25}}} + \frac{544}{(1+i)^{\frac{365,25}{365,25}}} \\
 &= \frac{272}{(1+i)^{\frac{3}{12}}} + \frac{272}{(1+i)^{\frac{6}{12}}} + \frac{544}{(1+i)^{\frac{12}{12}}} \\
 &= \frac{272}{(1+i)^{\frac{13}{52}}} + \frac{272}{(1+i)^{\frac{26}{52}}} + \frac{544}{(1+i)^{\frac{52}{52}}} \\
 &= \frac{272}{(1+i)^{0,25}} + \frac{272}{(1+i)^{0,5}} + \frac{544}{(1+i)^1}
 \end{aligned}$$

L'equazione consente di calcolare i con successive approssimazioni, che possono essere programmate con una calcolatrice tascabile.

Il risultato è $i = 0,13185$, arrotondato al 13,2 % (o al 13,19 % se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).»

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 25 aprile 1996 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva basata sull'articolo 100 A del trattato CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE (modificata dalla direttiva 90/88/CEE) relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo⁽¹⁾.
2. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere il 20 febbraio 1997. Sulla scorta di tale parere, il 21 marzo 1997 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta modificata⁽²⁾.

Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 26 settembre 1996⁽³⁾.

3. Il 7 luglio 1997 il Consiglio ha definito la posizione comune conformemente all'articolo 189 B del trattato.

II. OBIETTIVO

4. Questa proposta della Commissione intende assicurare, conformemente all'articolo 1 bis, paragrafo 5, lettera b) della direttiva 90/88/CEE, l'applicazione di una formula matematica unica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (di seguito denominato «TAEG») del credito al consumo.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

5. Osservazioni di carattere generale

Nell'insieme, la posizione comune del Consiglio si scosta dalla proposta modificata della Commissione solo per riprendere nella sostanza alcuni emendamenti del Parlamento europeo, ad eccezione del punto relativo al termine di trasposizione (articolo 2, paragrafo 1 della posizione comune), in quanto il Consiglio ritiene che un periodo di due anni dopo l'entrata in vigore sia preferibile rispetto ad una data fissa, onde consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di procedere agli adeguamenti necessari, dal momento che la data di entrata in vigore della direttiva non è ancora nota.

6. Osservazioni specifiche

Il Consiglio ha apportato alla proposta modificata le seguenti modifiche, che sono state accolte dalla Commissione:

i) *Allegato I, osservazione c) (definizione di anno) e nono considerando*

Il Consiglio ha aggiunto una definizione opzionale di anno standard di 365,25 giorni, corrispondente alla durata media dell'anno in un ciclo di quattro anni (tre anni normali più un anno bisestile) e ha adattato il nono considerando in modo da rispecchiare queste diverse definizioni.

ii) *Allegato I, osservazione d) (accuratezza dei calcoli) e ottavo considerando*

Al pari del Parlamento europeo, il Consiglio non ha ritenuto opportuno imporre un'accuratezza fino a due cifre decimali, ma lascia tuttavia tale facoltà agli Stati membri tramite la formulazione «un'accuratezza fino *almeno* alla prima cifra decimale».

⁽¹⁾ GU C 235 del 13. 8. 1996, pag. 8.

⁽²⁾ GU C 137 del 3. 5. 1997, pag. 9.

⁽³⁾ GU C 30 del 30. 1. 1997, pag. 94.

iii) *Allegato I, osservazione e) (metodi di risoluzione)*

Nella misura in cui è possibile utilizzare metodi diversi per risolvere l'equazione che definisce il TAEG, il Consiglio ha ritenuto opportuno provvedere affinché tali metodi diano un risultato uguale e gli esempi di cui all'allegato II non diano luogo ad una interpretazione divergente.

iv) *Allegato II (esempi di calcolo)*

Gli esempi di calcolo sono stati presentati per le diverse definizioni di anno contemplate dall'allegato I, osservazione c).

v) *Articolo 6 (periodo di trasposizione)*

Come detto al precedente punto 5, il Consiglio ha fissato, all'articolo 2, paragrafo 1 della posizione comune un periodo di trasposizione di due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

vi) *Undicesimo considerando (armonizzazione)*

Il Consiglio, sensibile alle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo nel suo primo emendamento, ha introdotto un nuovo considerando relativo allo studio delle eventuali esigenze complementari in materia di armonizzazione delle componenti del costo del credito al consumo.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 32/97

definita dal Consiglio il 22 luglio 1997

in vista dell'adozione della decisione n. .../97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità

(97/C 284/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato⁽⁴⁾,

- (1) considerando che la prevenzione delle malattie e, in particolare, quella delle malattie più gravi costituisce, per l'azione della Comunità, una priorità che richiede un approccio globale e coordinato degli Stati membri;
- (2) considerando che, nella sua risoluzione sulla politica della sanità pubblica dopo Maastricht⁽⁵⁾ il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a creare una rete transfrontaliera che formuli definizioni, applicabili nella pratica, relative alle malattie cui si applica la regola della dichiarazione obbligatoria e che raccolga, mantenga aggiornati, analizzi e diffonda i dati degli Stati membri in ordine a tali malattie, nonché cooperi in questi settori con gli organismi nazionali e internazionali;
- (3) considerando che, nella sua risoluzione del 2 giugno 1994⁽⁶⁾, riguardante il quadro d'azione comunitario nel settore della pubblica sanità, il Consiglio ha affermato che deve essere attualmente attribuita priorità alle malattie trasmissibili;

(4) considerando che, nelle sue conclusioni del 13 dicembre 1993⁽⁷⁾, il Consiglio ritiene opportuno porre in atto a livello comunitario una rete di sorveglianza e di controllo delle malattie trasmissibili avente quale obiettivo principale la raccolta di informazioni provenienti dalle reti di sorveglianza che esistono negli Stati membri;

(5) considerando che, nelle stesse conclusioni, il Consiglio invita la Commissione a rivolgere una particolare attenzione, nelle sue proposte riguardanti il quadro d'azione nel settore della pubblica sanità, all'attuazione di una rete di epidemiologia nella Comunità, tenuto conto dei lavori in corso e dei dispositivi esistenti a livello comunitario e degli Stati membri, nel rispetto della comparabilità e della compatibilità dei dati;

(6) considerando che, nella loro risoluzione del 13 novembre 1992 sul controllo e la sorveglianza delle malattie trasmissibili⁽⁸⁾, il Consiglio e i ministri della Sanità riuniti nell'ambito del Consiglio sottolineano l'opportunità di migliorare, all'interno della Comunità, la densità e l'efficacia delle reti di sorveglianza delle malattie trasmissibili esistenti fra gli Stati membri (compreso anche il settore dell'informazione), nonché l'opportunità di mantenere, stabilire o rafforzare un coordinamento tra di esse allo scopo di sorvegliare i focolai di malattie trasmissibili, quando ciò può apportare un valore aggiunto rispetto ai provvedimenti esistenti;

(7) considerando che, nella stessa risoluzione, il Consiglio e i ministri della Sanità riuniti nell'ambito del Consiglio hanno sottolineato l'interesse di riunire i dati raccolti negli Stati membri su un numero limitato di malattie rare e gravi il cui studio epidemiologico richiede una vasta campionatura;

(8) considerando che, nella stessa risoluzione, il Consiglio e i ministri della Sanità riuniti nell'ambito del Consiglio invitano la Commissione a esaminare l'opportunità di effettuare talune proposte prioritarie adeguate in materia di controllo e di sorveglianza delle malattie trasmissibili, tenuto conto, fra

(1) GU C 123 del 26. 4. 1996, pag. 10.

(2) GU C 30 del 30. 1. 1997, pag. 1.

(3) GU C 337 dell'11. 11. 1996, pag. 67.

(4) Parere del Parlamento europeo del 13 novembre 1996 (GU C 362 del 2. 12. 1996, pag. 111), posizione comune del Consiglio del 22 luglio 1997 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale).

(5) GU C 329 del 6. 12. 1993, pag. 375.

(6) GU C 165 del 17. 6. 1994, pag. 1.

(7) GU C 15 del 18. 1. 1994, pag. 6.

(8) GU C 326 dell'11. 12. 1992, pag. 1.

gli altri criteri, della stima del loro rapporto costo/efficacia;

mente tutti i dati e le informazioni utili secondo una presentazione e una metodologia appropriate;

- (9) considerando che, secondo il principio di sussidiarietà, ogni nuovo provvedimento in un settore che non rientra nella competenza esclusiva della Comunità, come è il caso della sorveglianza epidemiologica e del controllo delle malattie trasmissibili, può essere adottato dalla Comunità solo qualora, a causa della sua dimensione o dei suoi effetti, gli obiettivi dell'azione prevista possano essere meglio realizzati a livello comunitario piuttosto che dagli Stati membri;
- (10) considerando il crescente fabbisogno d'informazione delle strutture e/o delle autorità che sono incaricate, negli Stati membri, della sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili e quindi la necessità di creare una rete permanente a livello comunitario per rispondere a tale domanda;
- (11) considerando che i provvedimenti da adottare in materia sanitaria devono tener conto di altre azioni intraprese dalla Comunità nel settore della sanità pubblica, o che hanno effetti su di essa;
- (12) considerando che le misure da prendere nel quadro della presente decisione sono adottate ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
- (13) considerando che la decisione n. 647/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che adotta un programma d'azione comunitario sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili nel contesto dell'azione in materia di sanità pubblica (1996-2000)⁽¹⁾, prende in considerazione un certo numero di azioni comunitarie miranti in particolare all'istituzione, nonché allo sviluppo di reti di sorveglianza e di controllo di talune malattie trasmissibili, all'accertamento precoce di tali malattie trasmissibili e alla promozione della formazione di specialisti di epidemiologia sul campo;
- (14) considerando che deve essere favorita la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, in particolare, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in particolare per quanto riguarda la classificazione delle malattie;
- (15) considerando che deve essere sostenuta la cooperazione con i paesi terzi, in particolare in caso di insorgenza o di ricomparsa di malattie trasmissibili gravi;
- (16) considerando che l'insorgenza o la ricomparsa, di recente rilevate, di malattie trasmissibili gravi hanno dimostrato che, nel caso di una situazione d'urgenza, la Commissione deve ricevere rapidamente tutti i dati e le informazioni utili secondo una presentazione e una metodologia appropriate;
- (17) considerando che, allo scopo di garantire la protezione della popolazione, nelle situazioni d'urgenza gli Stati membri devono scambiarsi tempestivamente, tramite la rete comunitaria, i dati e le informazioni utili;
- (18) considerando che le disposizioni della direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione contro talune zoonosi e taluni agenti zoonotici negli animali e nei prodotti di origine animale al fine di prevenire focolai d'infezione e d'intossicazione dovute a generi alimentari⁽²⁾, si applicano anche alle informazioni relative alle zoonosi che colpiscono gli esseri umani; che la suddetta direttiva prevede una procedura di raccolta e trasmissione d'informazioni su un certo numero di zoonosi e di agenti zoonotici;
- (19) considerando che la creazione di una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili a livello comunitario presuppone il rispetto categorico di disposizioni legali in materia di protezione delle persone fisiche relativamente all'elaborazione di dati a carattere personale, nonché l'introduzione di dispositivi tali da garantire la riservatezza e la sicurezza; che al riguardo il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 95/46/CE⁽³⁾;
- (20) considerando che i progetti comunitari nel settore dello scambio telematico di dati fra le amministrazioni (IDA)⁽⁴⁾ e i progetti del G7 dovrebbero essere oggetto di uno stretto coordinamento con l'attuazione delle azioni comunitarie nel campo della sorveglianza epidemiologica e del controllo delle malattie trasmissibili;
- (21) considerando gli sforzi compiuti per favorire una cooperazione internazionale in materia, in particolare nel quadro del piano d'azione congiunto con gli Stati Uniti;
- (22) considerando che occorre che nelle situazioni d'urgenza le strutture e/o le autorità nazionali competenti rafforzino la loro cooperazione, in particolare nel settore dell'identificazione di campioni biologici;
- (23) considerando che le procedure comunitarie che possono essere istituite in vista dello scambio rapido di informazioni lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti da accordi o convenzioni bilaterali e multilaterali;

⁽¹⁾ GU L 95 del 16. 4. 1996, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 281 del 23. 11. 1995, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 269 dell'11. 11. 1995, pag. 23.

- (24) considerando che è necessario prevedere una procedura che promuova il coordinamento fra gli Stati membri riguardo alle misure che questi possono decidere di adottare per controllare la diffusione delle malattie trasmissibili; che l'adozione e l'attuazione di tali misure sono di esclusiva competenza degli Stati membri;
- (25) considerando che occorre che la Commissione assicuri la messa in opera della rete comunitaria in stretta cooperazione con gli Stati membri; che a tal fine è necessario prevedere una procedura la quale consenta di assicurare che gli Stati membri partecipino pienamente a tale messa in opera;
- (26) considerando che gli oneri finanziari che potrebbero derivare dalla gestione della rete a livello comunitario dovrebbero essere sostenuti con risorse comunitarie; che i necessari mezzi finanziari potrebbero essere forniti da programmi e iniziative comunitari pertinenti, compresi quelli nell'ambito di un'azione in materia di sanità pubblica nonché, in particolare, il programma quadro nel settore dell'informazione statistica, i progetti nel settore dello scambio telematico di dati tra amministrazioni e il programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, in particolare le sue applicazioni telematiche;
- (27) considerando che gli oneri finanziari che potrebbero derivare dalla gestione della rete a livello nazionale devono essere sostenuti dagli stessi Stati membri, a meno che delle disposizioni comunitarie stabiliscano altrimenti;
- (28) considerando che il 20 dicembre 1994 è stato raggiunto un accordo su un *modus vivendi* tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riguardo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivo della presente decisione è istituire una rete a livello comunitario per promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo nella Comunità delle categorie di malattie trasmissibili indicate nell'allegato. Tale rete sarà utilizzata per:

- la sorveglianza epidemiologica di dette malattie e
- un sistema di reazione per la prevenzione ed il controllo delle stesse malattie.

Per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica di tali malattie, la rete è istituita mettendo in costante comunicazione, tramite tutti gli adeguati strumenti tecnici, la

Commissione, le strutture e/o le autorità che, nell'ambito di ciascuno Stato membro e sotto la responsabilità di quest'ultimo, sono competenti a livello nazionale e sono incaricate di raccogliere le informazioni relative alla sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili, nonché adottando procedure per la diffusione ordinata dei dati oggetto della sorveglianza a livello comunitario.

Per quanto riguarda il sistema di reazione, la rete si forma, tramite adeguati strumenti, mettendo in costante comunicazione la Commissione e le autorità competenti di ciascuno Stato membro responsabili della determinazione delle misure che possono essere necessarie per la protezione della sanità pubblica.

Articolo 2

A norma della presente decisione si intende per:

- 1) «sorveglianza epidemiologica»: la raccolta, l'analisi, l'interpretazione e la diffusione sistematiche e continue di dati sanitari, compresi gli studi epidemiologici, relativi alle categorie di malattie trasmissibili indicate nell'allegato, in particolare per quanto riguarda la dinamica di diffusione di tali malattie nel tempo e nello spazio, nonché l'analisi dei fattori che comportano il rischio di contrarle, al fine di adottare adeguate misure preventive e di lotta;
- 2) «prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili»: il complesso delle misure, comprese le investigazioni epidemiologiche, adottate dalle competenti autorità sanitarie degli Stati membri per prevenire e arrestare la diffusione delle malattie trasmissibili;
- 3) «rete comunitaria»: la rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili, vale a dire il sistema di scambio delle informazioni necessarie per realizzare le attività di cui ai punti 1) e 2).

Articolo 3

Per un funzionamento efficace della rete comunitaria in materia di sorveglianza epidemiologica e per un'informazione uniforme sono determinati i seguenti elementi, secondo la procedura di cui all'articolo 6:

- a) le malattie che devono progressivamente essere oggetto di controllo da parte della rete comunitaria, tenuto conto delle categorie indicate nell'allegato e delle reti internazionali di collaborazione esistenti in materia di sorveglianza delle malattie alle quali ci si può facilmente appoggiare e sulla base di criteri selettivi quali:

- valore aggiunto a livello di Comunità e di Stati membri,
 - potenziale minaccia per la sanità pubblica,
 - potenziale minaccia per le politiche comunitarie,
 - necessità di sviluppare un sistema di allarme rapido,
 - possibilità di migliorare le conoscenze sulla malattia in questione,
 - mezzi disponibili;
- b) la definizione dei casi;
- c) la natura e il tipo di dati e di informazioni che le strutture e/o le autorità di cui all'articolo 1, secondo comma devono raccogliere e trasmettere nel contesto della sorveglianza epidemiologica;
- d) i metodi di sorveglianza epidemiologica e microbiologica;
- e) gli opportuni strumenti tecnici e le procedure attraverso i quali i dati possano essere diffusi e analizzati a livello comunitario.

Articolo 4

Ciascuna struttura e/o autorità di cui all'articolo 1, secondo comma, comunica alla rete comunitaria:

- a) le informazioni sull'insorgenza o la ricomparsa di casi di malattie trasmissibili, di cui all'articolo 3, lettera a), nello Stato membro cui appartiene tale struttura e/o autorità;
- b) qualsiasi informazione utile riguardante l'evoluzione delle situazioni epidemiche per le quali essa è incaricata di raccogliere informazioni;
- c) le informazioni su insoliti fenomeni epidemici o su nuove malattie trasmissibili di origine ignota;
- d) qualsiasi informazione utile in suo possesso riguardante:
- casi di malattie trasmissibili che rientrano nelle categorie indicate nell'allegato,
 - nuove malattie trasmissibili di origine ignota comparse in paesi terzi;
- e) le informazioni riguardanti i meccanismi e le procedure, esistenti o proposti, di prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili, specialmente in situazioni di emergenza;
- f) gli elementi di valutazione che possano aiutare gli Stati membri a coordinare la loro azione in materia di prevenzione e di controllo delle malattie trasmissibili, comprese le contromisure adottate.

Articolo 5

1. Gli Stati membri, sulla base delle informazioni disponibili attraverso la rete comunitaria, si consultano, in collegamento con la Commissione, per coordinare la loro azione in materia di prevenzione e di controllo delle malattie trasmissibili.

2. Uno Stato membro che intenda adottare misure per il controllo delle malattie trasmissibili, prima di adottare tali misure deve informare e, per quanto possibile, tenuto conto dell'urgenza, consultare gli altri Stati membri e la Commissione sulla natura e la portata di dette misure attraverso la rete comunitaria.

3. Uno Stato membro che debba adottare d'urgenza misure di controllo per far fronte all'insorgenza o alla ricomparsa di malattie trasmissibili ne informa al più presto gli altri Stati membri e la Commissione, attraverso la rete comunitaria.

In casi specifici debitamente giustificati, gli Stati membri che lo desiderano possono prevedere misure appropriate di prevenzione e di protezione adottate di concerto tra Stati membri, in collegamento con la Commissione.

4. Gli Stati membri si coordinano tra di loro, in collegamento con la Commissione, sulla scorta delle reciproche consultazioni e delle informazioni trasmesse, per quanto riguarda le misure previste o adottate. Le misure restano tuttavia di competenza esclusiva degli Stati membri.

5. Le procedure relative alle informazioni e alla consultazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché le procedure relative al coordinamento di cui ai paragrafi 1 e 4 sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 6.

Articolo 6

1. Ai fini dell'attuazione della presente decisione, la Commissione è assistita da un comitato composto di due rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente stabilisce in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
- b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se, allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato interpellato, il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 7

L'allegato è modificato o completato secondo la procedura di cui all'articolo 6.

Articolo 8

Ciascuno Stato membro designa, entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente decisione, le strutture e/o le autorità di cui all'articolo 1, secondo comma e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 9

Ai fini della presente decisione, le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti nel campo della sanità pubblica, in particolare l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Articolo 10

La presente decisione lascia impregiudicate le direttive 92/117/CEE e 95/46/CE.

Articolo 11

1. La presente decisione non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre altre modalità, procedure e misure per il loro sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili.

2. La presente decisione non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati membri risultanti da accordi o da convenzioni bilaterali o multilaterali, che esistono o saranno conclusi nel settore contemplato dalla presente decisione.

Articolo 12

La Commissione, con l'assistenza degli Stati membri, vigila sulla coerenza e la complementarità fra la presente decisione e i pertinenti programmi e iniziative comunitari, sia quelli che si collocano nel settore della sanità pubblica sia, in particolare, il programma quadro di informazione statistica, i progetti nel settore degli scambi telematici di dati tra amministrazioni e il programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, specialmente le sue applicazioni telematiche.

Articolo 13

1. La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito al funzionamento della rete comunitaria.

La prima relazione è presentata due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

2. Nella seconda relazione che deve essere presentata dalla Commissione saranno indicati, in particolare, gli elementi della rete comunitaria che dovrebbero essere migliorati o adeguati. Essa conterrà inoltre qualsiasi proposta di modifica o di adeguamento della presente decisione che la Commissione reputi necessaria.

Articolo 14

La presente decisione entra in vigore il ...(*)

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

(*) Tre mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*ALLEGATO***CATEGORIE DI MALATTIE TRASMISSIBILI****ELENCO INDICATIVO**

- Malattie a prevenzione vaccinale;
 - Malattie trasmissibili per via sessuale;
 - Epatiti virali;
 - Malattie di origine alimentare;
 - Malattie di origine idrica e malattie di origine ambientale;
 - Infezioni nosocomiali;
 - Altre malattie trasmissibili attraverso agenti non convenzionali (compreso il morbo di Creutzfeldt-Jakob);
 - Malattie contemplate dal regolamento sanitario internazionale (febbre gialla, colera, peste);
 - Altre malattie (idrofobia, tifo esantematico, febbri emorragiche virali, malaria e ogni altra malattia epidemica grave non ancora classificata, ecc.).
-

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. L'8 marzo 1996 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva basata sull'articolo 129 del trattato, relativa ad una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità europea⁽¹⁾.
2. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere il 13 novembre 1996⁽²⁾. Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno formulato i loro pareri rispettivamente il 25 settembre 1996⁽³⁾ e il 13 giugno 1996⁽⁴⁾.
3. Sulla scorta di tali pareri la Commissione ha presentato, il 5 febbraio 1997, una proposta modificata⁽⁵⁾.
4. Il 22 luglio 1997 il Consiglio ha definito la sua posizione comune conformemente all'articolo 189 B del trattato.

II. OBIETTIVI E CONTENUTO DELLA PROPOSTA

La proposta, volta a definire un dispositivo coordinato di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili a livello comunitario, prevede segnatamente

- l'istituzione di una rete attuata mettendo in costante comunicazione le strutture designate dagli Stati membri;
- l'adozione di misure per l'attuazione della sorveglianza e del controllo in questione, varate conformemente ad una procedura di comitato di tipo IIIa, la cui portata — ivi incluse le misure di protezione da prevedere — è definita all'articolo 6 della proposta;
- l'obbligo per le succitate strutture nazionali di comunicare alla rete le informazioni e gli elementi di valutazione necessari (articolo 6);
- un elenco delle malattie trasmissibili gravi e/o rare o dei gruppi di malattie contemplate (allegato), che formerà oggetto di revisione secondo la procedura summenzionata.

La proposta non prevede una dotazione finanziaria specifica per l'attuazione della decisione.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Modifiche apportate alla proposta della Commissione

Osservazioni di carattere generale

In linea generale, il Consiglio sostiene l'iniziativa dell'istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità europea.

Esso ha tuttavia apportato modifiche alquanto sostanziali alla proposta della Commissione poiché, a suo avviso, taluni obblighi per gli Stati membri, segnatamente in relazione alle misure di controllo, sarebbero andati oltre il quadro definito all'articolo 129 del trattato.

⁽¹⁾ GU C 123 del 26. 4. 1996, pag. 10.

⁽²⁾ GU C 362 del 30. 1. 1997, pag. 111.

⁽³⁾ GU C 30 del 30. 1. 1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 337 dell'11. 11. 1996, pag. 67.

⁽⁵⁾ GU C 103 del 2. 4. 1997, pag. 11.

In questa prospettiva, ha stabilito una distinzione più chiara fra la «sorveglianza», nel cui ambito gli Stati membri sono soggetti ad obblighi concreti di informazione e il «controllo», per cui è previsto un quadro più generale e più elastico in materia di informazione, consultazione e coordinamento per quanto concerne le misure di prevenzione e controllo.

Il testo è stato conseguentemente ristrutturato in una certa misura, come indicato in appresso.

Il testo della posizione comune mira inoltre ad una migliore definizione del ruolo e delle responsabilità della Commissione e degli Stati membri.

Articolo 1 (Obiettivo)

Il testo dell'articolo 1 è stato adeguato in funzione dell'impostazione generale adottata dal Consiglio. Esso precisa l'obiettivo generale della decisione e descrive le due funzioni della rete da istituire, vale a dire:

- la sorveglianza epidemiologica e
- il sistema di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili.

Articolo 2 (Definizioni)

Le modifiche apportate ai punti 1 e 2 dell'articolo sono di carattere tecnico. Per quanto concerne il punto 2, il Consiglio ha introdotto la nozione di prevenzione, in linea con la formulazione dell'articolo 1.

Inoltre il Consiglio ha ritenuto opportuno completare l'articolo con una definizione di «rete comunitaria».

Articolo 3 (Elementi da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 6)

Gli elementi essenziali dell'articolo 3 della proposta sono stati incorporati nell'articolo 4. Questo articolo elenca gli elementi da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 6 per consentire un funzionamento efficace della rete comunitaria in materia di sorveglianza epidemiologica.

Fra questi elementi figurano, alle lettere b), c) e d), i primi tre punti dell'articolo 5 della proposta della Commissione.

Il Consiglio ha aggiunto altri due elementi, ovvero

- alla lettera a), la selezione delle malattie che devono formare oggetto della rete comunitaria, da operare progressivamente sulla base di determinati criteri e
- alla lettera e), gli opportuni strumenti tecnici e le procedure attraverso i quali i dati possono essere diffusi e analizzati a livello comunitario.

Articolo 4 (Informazioni da comunicare alla rete)

Questo articolo, che precisa quali informazioni devono essere comunicate alla rete, corrisponde, quanto al merito, all'articolo 6 della proposta della Commissione e incorpora gli elementi essenziali dell'articolo 3 della proposta.

In questa versione modificata, esso copre una gamma molto estesa di informazioni riguardanti sia le malattie designate nell'ambito della rete sia l'insieme delle malattie trasmissibili che rientrano nelle categorie indicate nell'allegato.

Articolo 5 (Sistema di reazione ai fini della prevenzione e del controllo delle malattie trasmissibili)

Il Consiglio ha introdotto questo nuovo articolo che organizza il sistema di reazione per la prevenzione e il controllo. Tenuto conto dei limiti imposti dall'articolo 129 del trattato che esclude, a suo avviso, l'adozione di misure a livello comunitario, questo sistema si basa sull'informazione, la consultazione e il coordinamento per quanto concerne le misure previste o adottate dagli Stati membri.

Le procedure in materia di informazione, consultazione e coordinamento saranno definite conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 e le misure propriamente dette resteranno di competenza esclusiva degli Stati membri.

Articolo 6 (Procedura di comitatologia)

Questo articolo riprende l'articolo 4 della proposta della Commissione (procedura di tipo IIIa che è stata mantenuta e si applica per la determinazione degli elementi di cui all'articolo 3, per la definizione delle procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 5, relative alle informazioni, alla consultazione e al coordinamento, nonché per quanto concerne l'articolo 7 (modifica dell'allegato).

Articoli 7 e 8

L'ordine di questi due articoli è stato invertito.

Articolo 9 (nuovo)

Il Consiglio, tenuto conto delle attività svolte in questo settore a livello internazionale, segnatamente in sede di OMS, ha ritenuto opportuno introdurre una disposizione relativa alla cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

*Articolo 10 — ex articoli 9 e 10**Articolo 11*

Il Consiglio ha aggiunto all'articolo 11 un paragrafo 1 relativo al diritto degli Stati membri di mantenere il loro sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili, inteso a precisare che la decisione non si prefigge un obiettivo di armonizzazione.

Articolo 12 (nuovo)

L'obiettivo di questo articolo è assicurare la coerenza e la complementarità con altre iniziative e altri programmi comunitari ed evitare in tal modo doppiioni e sovrapposizioni.

Articolo 13 (nuovo)

Questo nuovo articolo consente, mediante relazioni periodiche che saranno presentate dalla Commissione, di controllare e valutare nonché, se del caso, modificare o adeguare la decisione alla luce dell'esperienza acquisita. Esso sottolinea quindi il carattere evolutivo del dispositivo.

Allegato (categorie di malattie trasmissibili — elenco indicativo)

L'allegato, modificato dal Consiglio, contiene un elenco indicativo delle categorie di malattie trasmissibili che copre lo spettro più ampio senza specificazioni particolari. Spetterà al Comitato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, operare, nell'ambito di queste categorie, la selezione delle malattie che devono formare oggetto della rete comunitaria, procedendo in modo progressivo e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 3, primo trattino, e degli adeguati elementi tecnici di valutazione.

Finanziamento (nuovo considerando)

Dal momento che la proposta della Commissione non prevede una dotazione finanziaria specifica per l'attuazione della decisione, il Consiglio ha ritenuto utile affrontare la questione del finanziamento per chiarire le fonti e le modalità a cui si farà ricorso a livello comunitario (26° considerando) e a livello nazionale (27° considerando).

2. Emendamenti del Parlamento europeo

a) *Emendamenti ripresi dalla Commissione nella proposta modificata*

La Commissione ha accettato 12 dei 17 emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura, di cui

- cinque integralmente (emendamenti 9, 13, 14, 16 e 17) e
- sette in parte (emendamenti 1, 2, 4, 5, 6, 12 e 15).

i) Emendamenti accettati dal Consiglio

Il Consiglio ha ripreso integralmente nella posizione comune l'emendamento 17.

Ha ripreso inoltre, in parte o sotto un'altra forma, sulla scorta in generale del testo proposto dalla Commissione, i seguenti emendamenti:

Emendamento 1 (nuovo considerando 9 bis): cfr. considerando 10 che riprende, quanto al merito, il testo di questo emendamento

Emendamento 2 (considerando 10): cfr. considerando 11 che riprende il testo della Commissione

Emendamento 4 (considerando 14): cfr. considerando 16 che riprende il testo della Commissione

Emendamento 5 (considerando 15): cfr. considerando 17 in una forma adeguata alla struttura prevista

Emendamento 6 (considerando 18 bis nuovo): cfr. considerando 21 che si colloca nella linea della formulazione proposta dalla Commissione

Emendamento 12 (articolo 4): cfr. articolo 6 (comitatologia) che riprende gli adeguamenti del testo. *NB:* per la composizione del comitato il Consiglio ha ritenuto necessario, tenuto conto della natura dei compiti attribuiti, mantenere due rappresentanti per Stato membro

Emendamento 15 (articolo 5, nuovo punto 5 bis): principio di questo emendamento ripreso, sotto un'altra forma, nel nuovo articolo 13 che prevede una relazione ogni due anni (paragrafo 1) e basi per un eventuale riesame in occasione della seconda relazione (paragrafo 2)

Emendamento 16 (articolo 6 bis nuovo): i diversi elementi di questo emendamento sono stati ripresi o contemplati quanto al merito nell'ambito dell'articolo 4 della posizione comune.

ii) Emendamenti non accolti dal Consiglio

Emendamento 9 (articolo 2, punto 1)

Il Consiglio non ha ripreso questo emendamento poiché, a suo avviso, il testo proposto limiterebbe la portata della sorveglianza epidemiologica nell'ambito della presente decisione, anche se l'obiettivo, enunciato all'articolo 3, è proprio quello di pervenire ad una informazione omogenea.

Emendamento 13 (articolo 5, punto 1)

Questo punto è stato ripreso, in forma più generale, all'articolo 3, lettera b) e pertanto l'emendamento è privo di oggetto. Le specificazioni necessarie saranno definite secondo la procedura di cui all'articolo 6.

Emendamento 14 (articolo 5, punto 4)

Il Consiglio non ha accettato questo punto data l'incompatibilità con l'articolo 129 del trattato di misure vincolanti a livello comunitario. L'emendamento è pertanto privo di oggetto (cfr. impostazione più elastica e generale in materia di sistema di controllo di cui all'articolo 5).

b) Emendamenti non ripresi dalla Commissione nella proposta modificata

i) Il Consiglio, seguendo le motivazioni della Commissione, non ha ripreso i seguenti emendamenti:

— *Emendamento 7* (articolo 1, primo comma)

NB: L'idea centrale di questo emendamento, ovvero quella di instaurare una rete che reagisca sin dalla prima indicazione di una situazione di epidemia, è tuttavia presa in considerazione nell'ambito degli obblighi in materia di informazione prescritti dall'articolo 4.

- *Emendamento 8* (articolo 1, secondo comma)
- *Emendamento 10* [articolo 3, lettera a)]
- *Emendamento 11* [articolo 2, lettera b)]

- ii) Il Consiglio ha ripreso in parte l'emendamento 3 (considerando 12, divenuto considerando 14) (riferimento specifico alla cooperazione con l'OMS).

IV. CONCLUSIONI

Il dispositivo definito dal Consiglio è conforme, nel rispetto dei limiti imposti dal trattato, all'obiettivo di sviluppare un'impostazione globale e coordinata per la sorveglianza e il controllo delle malattie trasmissibili.
